

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6364 del 05/12/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), LR N. 5/06 E SMI. INDIVIDUAZIONE DI CONTAMINAZIONE STORICA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE LE MATRICI AMBIENTALI NEL SITO EX ACETIFICIO VENTURI UBICATO IN LUGO (RA), VIE TAGLIONI/PIANO CARICATORE/RIVALI S. BARTOLOMEO. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 244-245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6639 del 05/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), LR N. 5/06 E SMI. INDIVIDUAZIONE DI CONTAMINAZIONE STORICA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE LE MATRICI AMBIENTALI NEL SITO EX ACETIFICIO VENTURI UBICATO IN LUGO (RA), VIE TAGLIONI/PIANO CARICATORE/RIVALI S. BARTOLOMEO.
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 244-245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l' art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "*Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al PGRA/2017/5742 del 28/04/17 la Società Immobiliare Stuoie spa (CF: 02511190395) comunicava il rinvenimento di una potenziale contaminazione storica in riferimento all'area di proprietà ubicata in Lugo (RA), vie Taglioni/Piano Caricatore/Rivali S. Bartolomeo, precisando formalmente di aver comunicato la potenziale contaminazione a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, in qualità di soggetto non responsabile;
- questa SAC, con nota PGRA/2017/9177 del 04/07/17, avviava il procedimento previsto ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione con diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

- nei termini previsti pervenivano contributi scritti da parte di uno dei soggetti interessati, il quale presentava le proprie memorie (rif. PGRA/2017/6983 del 22/05/17 della Società Immobiliare Stuoie spa;

DATO ATTO che all'uopo veniva indetta anche una Conferenza di Servizi volta alla valutazione congiunta delle memorie scritte pertinenti presentate (nell'ambito del procedimento previsto all'art. 245 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) nonché alla possibilità di discutere e valutare eventuali ulteriori osservazioni dei soggetti interessati in sede di audizione e contraddittorio con gli Enti competenti;

DATO ATTO che in data 15/09/17 alla presenza dei soggetti interessati si teneva la seduta di Conferenza di Servizi, durante la quale veniva illustrata la sintesi degli elementi istruttori acquisiti agli atti e contenuti nelle memorie presentate, elementi non contraddetti e/o eccepiti dai partecipanti, e si concordava di sospendere le valutazioni istruttorie in attesa degli esiti delle attività di caratterizzazione previste nelle aree esterne al Sito (come previsto dal Piano di Caratterizzazione volontario presentato dalla Società Immobiliare Stuoie spa ed approvato da questa SAC con determina n. 3799 del 18/07/17) al fine di valutare se si trattasse di una potenziale contaminazione di tipo puntiforme o diffusa;

DATO ATTO che con nota PGRA/2018/2846 del 01/03/18 questa SAC prendeva atto che la potenziale contaminazione fosse puntiforme e limitata alla sola matrice terreno in una area circoscritta in corrispondenza di un piazzale adibito a parcheggio;

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopraccitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, a norma dell'art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- il potenziale inquinamento rilevato è riconducibile alla limitata presenza di idrocarburi pesanti (C>12) ed IPA in corrispondenza del terreno di riporto in una area circoscritta in corrispondenza di un piazzale adibito a parcheggio;
- l'unica attività produttiva ivi svolta risulta essere quella dell'acetificio (Società Agostino Venturi srl, CF 00072340391), cessata nel 1989. Risulta infatti che, a seguito della predetta cessazione, l'area industriale in parola sia rimasta non accessibile e inattiva per decenni.
- si ritiene ragionevolmente "più probabile che non" che la potenziale contaminazione riscontrata sia attribuibile al periodo di attività dell'acetificio, considerando che successivamente l'accesso all'area – ed anche al piazzale – risultava impedito.

La potenziale contaminazione rilevata può ragionevolmente essere riconducibile ad occasionali e ridotte perdite di carburante/olio da mezzi pesanti in sosta nell'area piazzale oppure all'apporto di materiale di riporto/inerti costipati per il livellamento/riempimento piazzale contenenti le sostanze ad oggi rilevate;

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p.,

un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);

- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del “*più probabile che non*” e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'“*id quod plerumque accidit*”, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

RITENUTO che alla luce della complessiva attività di indagine svolta - secondo la regola probatoria del “più probabile che non” (Consiglio di Stato n.3465/2014 e n. 2532/2012), sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza - si possa individuare per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, la responsabilità della contaminazione in capo alla Società Agostino Venturi srl (CF 00072340391) con sede a Lugo, via Rivali san Bartolomeo 5, anche ai fini dell'emissione dell'ordinanza a provvedere ai sensi dell'art.244 c. 2 in combinato disposto con l'art. 245 c.2;

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone “*l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.*”;

Visti gli atti e richiamati i verbali stilati;

DISPONE

- 1) DI INDIVIDUARE la Società Agostino Venturi srl (CF 00072340391) con sede a Lugo, via Rivali san Bartolomeo 5, quale responsabile della potenziale contaminazione rilevata nell'area ubicata in Lugo (RA), via Taglioni/Piano Caricatore/Rivali S. Bartolomeo, Società cancellata dal Registro delle Imprese.
- 2) DI STABILIRE gli oneri di bonifica, nei termini di legge, a carico del soggetto individuato come responsabile della contaminazione o di soggetti che ne abbiano ereditato le passività ambientali a seguito di successioni, acquisizioni ed altre forme di trasformazioni o passaggi societari implicanti l'assunzione di tali oneri.
- 3) DI DIFFIDARE ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, per le motivazioni richiamate in premessa, i soggetti di cui al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi con le modalità e tempistiche indicate dall'art. 242 comma 3 e seguenti con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determina).

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e smi, i soggetti di cui al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento potranno esperire ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - avverso il provvedimento conclusivo testè indicato - entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potranno proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La presente determina viene comunicata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n.152/06 e smi a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.